

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1975, n. 31

Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di OO.PP. - procedure - deleghe agli Enti locali.

(BUR n. 47 del 17 novembre 1975)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 28 febbraio 1977, n. 9, 30 maggio 1983, n. 18, 31 luglio 1987, nn. 23 e 24, 23 dicembre 1996, n. 42, 26 maggio 1997, n. 9, 22 settembre 1998, n. 10 e 17 agosto 2005, n. 13)

Art. 1

1. Fino all'emanazione di diversa ed organica normativa regionale, per l'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di interesse regionale da parte della Regione, dei comuni, delle comunità montane, delle province, di altri enti locali e dei loro consorzi, si applica la normativa statale salvo quanto disposto con i successivi articoli.

Art. 2

1. Per la realizzazione di opere pubbliche di interesse dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane, delle province, degli enti locali, nonché delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza anche non previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, l'intervento finanziario della Regione si attua mediante concessione di contributi poliennali costanti, ovvero di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere medesime.

2. Sono ammesse a contributo anche le somme occorrenti per eventuali espropriazioni, per oneri fiscali, per rilevamenti geologici ed eventuali indagini geognostiche, da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonché per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo, da determinarsi in base alle tariffe professionali.¹

Art. 3 ²

1. I contributi costanti vengono concessi, per la durata di 35 anni, nella misura occorrente per la totale copertura dell'onere di ammortamento dei mutui da contrarre dagli enti beneficiari con la cassa DD.PP. e, comunque, nella stessa misura, ad assistenza dei mutui da contrarre con altri istituti di credito di diritto pubblico, per la realizzazione delle seguenti opere:

a) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;

b) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ambulatori e degli edifici destinati al ricovero degli invalidi e dei vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;

¹Note

Vedi articoli 10 e 13 della L.R. 28 febbraio 1977, n. 9.

² Vedi art. unico della L.R. 14 aprile 2004, n. 13: Piano opere pubbliche – Autorizzazione limite d'impegno.

- c) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di opere igienico-sanitarie d'interesse degli enti locali e, particolarmente, mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, cimiteri, mercati, ecc.;
- d) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di reti idriche interne degli abitati, acquedotti e fognature urbane e relativi depuratori;
- e) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento ed arredamento di edifici destinati a scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;
- f) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade, piazze e spazi pubblici d'interesse dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane;
- g) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade provinciali anche se non classificate;
- h) costruzione, completamento ed ampliamento di approdi d'interesse locale;
- i) costruzione, completamento ed ampliamento di linee metropolitane;
- l) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento dei porti e approdi di quarta classe con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia;
- m) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le borgate e contrade;
- n) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento ed arredamento di sedi comunali;
- n) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento ed arredamento di edifici pubblici di proprietà dei comuni, della provincia e di altri enti locali;
- p) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di impianti sportivi e di attrezzature per il tempo libero e per i giochi dei fanciulli.

Art. 4

1. I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura dell'80 per cento elevabile con particolari esigenze fino al 100 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione di opere pubbliche comprese fra quelle indicate nel precedente articolo 3 nonché delle seguenti altre opere:

- a) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonché di strade provinciali classificate tali prima dell'entrata in vigore della legge medesima;
- b) sistemazione generale, comprese varianti, rettifiche e ammodernamento delle strade classificate provinciali ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

*2. In favore delle compagnie portuali, costituite tra i lavoratori iscritti nei ruoli degli uffici del lavoro portuale presso i porti della Regione possono essere concessi contributi in capitale, a fondo perduto, nella misura di cui al precedente comma, per acquisto o manutenzione di attrezzature mobili per il lavoro nei porti.*³

Art. 5

1. Il Consiglio regionale approva il piano generale e quelli settoriali dei lavori pubblici predisposti dalla Giunta, sulla base dei programmi e delle richieste prioritarie avanzate dai comuni.
2. Lo stesso Consiglio approva, inoltre, su proposta della Giunta, i piani di interventi straordinari.
3. Sulla base di tali piani la Giunta regionale attua annualmente i programmi degli interventi.
4. A richiesta motivata degli enti beneficiari da avanzarsi alla Regione con apposita delibera, in sede di esecuzione dei programmi di opere pubbliche può essere assentita l'utilizzazione delle spese ammesse al finanziamento per opere diverse da quelle originariamente previste.

Art. 6

1. Per le opere ed i lavori di soccorso e di pronto intervento da eseguirsi a carico della Regione nell'ambito delle competenze alla stessa trasferite o delegate dallo Stato ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e di ogni altra disposizione in materia, i programmi degli interventi od i singoli interventi d'urgenza vengono disposti dalla Giunta regionale con delibera da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione

*2. Ove ricorrano gli estremi previsti dall'art. 70 del Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 gli interventi di somma urgenza sono di sposti, su richiesta dell'ingegnere dirigente del competente ufficio del Genio Civile con autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, ovvero dell'assessore delegato per i lavori pubblici, resa anche mediante comunicazione telegrafica o fonografica.*⁴

Art. 7

1. Per la realizzazione delle opere e dei lavori pubblici, di cui ai precedenti articoli e per l'attuazione dei programmi, il Presidente della Giunta o lo Assessore delegato provvede all'autorizzazione dei lavori, all'approvazione dei progetti ove richiesta; alla concessione dei singoli finanziamenti, all'autorizzazione formale degli impegni di spesa e ad ogni altra attività esecutiva e di gestione amministrativa, uniformandosi alle previsioni contenute nei piani generali e settoriali.

Art. 8

1. Le deliberazioni dei Comuni, dei loro consorzi e delle Comunità montane, concernenti l'approvazione dei progetti d'importo complessivo non superiore a L 700 milioni e le deliberazioni

³ Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 31 luglio 1987, n. 24

⁴ comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 30 maggio 1983, n. 18

*delle Province concernenti l'approvazione dei progetti d'importo complessivo non superiore a L. 1.000 milioni, relativi ad opere pubbliche di loro competenza, anche se fruente di finanziamento, contributo o concorso finanziario della Regione, sono definitive, salvo il controllo ai sensi dell'art. 130 della Costituzione della Repubblica.*⁵

2. Sui progetti anzidetti non è richiesto alcun parere, né alcuna ulteriore approvazione da parte degli organi regionali.
3. Sono parimenti definitive, nel limite di spesa complessiva di cui al primo comma, le delibere di approvazione delle perizie di variante e suppletive ai progetti sopracitati e quelle approvative degli atti di contabilità finale e di collaudo.
4. I progetti concernenti lavori soggetti alla particolare normativa in materia di edilizia antisismica dovranno essere preventivamente sottoposti al competente ufficio del genio civile per il prescritto visto da richiamarsi espressamente nella delibera di approvazione.
5. Per le opere ed i lavori previsti nei precedenti commi, i finanziamenti o contributi regionali sono concessi sulla base delle delibere di approvazione adottate dagli enti interessati.

Art. 9

*1. Tutti i progetti e le relative perizie di variante o suppletive concernenti opere pubbliche eseguite da enti diversi da quelli indicati all'art. 8, nonché i progetti e le perizie concernenti lavori od opere pubbliche eseguite a cura diretta degli organi tecnici della Regione, se d'importo non superiore a L. 1.000 milioni, sono approvati con determinazione dell'ing. dirigente del competente ufficio regionale.*⁶

2. Per gli anzidetti lavori ed opere ammessi a contributo o concorso finanziario della Regione o dalla stessa autorizzati, i decreti di concessione dei finanziamenti ovvero di autorizzazione delle spese sono adottati sulla base delle predette determinazioni di approvazione.

Art. 10

*1. Tutti i progetti e le perizie concernenti opere d'interesse regionale d'importo superiore a quelli indicati nei precedenti artt. 8 e 9 sono approvati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'assessore delegato al ramo, previo parere del Comitato regionale tecnico amministrativo.*⁷

2. Tuttavia, se le opere debbono essere realizzate per lotti funzionali, sarà sottoposto all'approvazione il solo progetto generale, mentre per i progetti esecutivi concernenti i singoli lotti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 semprecchè in essi non siano previste variazioni al progetto generale approvato.

Art. 11

⁵ comma modificato dall'art. 2 della L.R. 30 maggio 1983, n. 18.

⁶ comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 maggio 1983, n. 18, successivamente modificato dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 1987, n. 24 ed ulteriormente modificato dall'art. 37 bis della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

⁷ comma modificato dall'art. 2 della L.R. 30 maggio 1983, n. 18

1. L'approvazione di tutti i progetti di opere e lavori pubblici di interesse regionale da parte della Regione o dei propri organi periferici, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle provincie equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ove tali effetti non siano già stati previsti o, non derivino indirettamente dalle leggi dello Stato o della Regione.

Art. 12⁸

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

1. Gli enti beneficiari di contributo in annualità, qualora sia intervenuto l'affidamento da parte dell'istituto mutuante, possono, senza ulteriore formalità od autorizzazione, esperire le procedure per l'appalto dei lavori anche in pendenza del perfezionamento del mutuo occorrente.

2. Per le opere a concorso regionale in conto capitale l'appalto dei lavori può avere luogo anche prima del perfezionamento dell'eventuale mutuo da contrarsi a copertura della quota di spesa non compresa nel finanziamento regionale, in presenza del solo affidamento da parte dell'istituto mutuante.

Art. 18

1. Qualora le gare per l'appalto dei lavori fruenti di finanziamento regionale siano andate deserte ne può essere autorizzata la ripetizione con accettazione anche di offerte in aumento.

2. In sede di esecuzione dei programmi tutti i finanziamenti assentiti possono essere estesi alle maggiori spese derivanti da gare in aumento, perizie suppletive, revisioni prezzi ed altri maggiori oneri connessi con l'esecuzione dei lavori originariamente autorizzati.

Art. 19⁹

⁸ gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 prevedevano il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, le sue competenze ed il suo funzionamento. L'art. 2 della L.R. 26 maggio 1997, n. 9 ha soppresso tale Comitato, attribuendo, nelle more della riorganizzazione, le competenze alla Consulta Tecnica regionale (art. 1 della stessa legge n. 9) che viene affiancata da una segreteria tecnico-amministrativa incaricata dall'Assessore regionale ai LL.PP.

⁹ articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1996, n. 42, ed in seguito dall'art. 37 bis, comma 8, della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

1. Per le opere ammesse a contributo in capitale in unica soluzione, la pianificazione degli interventi è calibrata in modo tale che in ciascun anno risultino assicurate le risorse necessarie inerenti a tutte le iniziative avviate e le cui obbligazioni vengono a scadere nell'anno stesso

2. L'Amministrazione regionale trasferisce all'Ente attuatore un'anticipazione commisurata alle effettive disponibilità di cassa dell'Amministrazione stessa ed al costo definitivo dell'intervento. Detta anticipazione, salvo che per gli interventi di completamento e manutenzione, non potrà comunque essere superiore al 30 per cento del costo dell'intervento. Successivamente le risorse saranno trasferite, eventualmente in ratei, sulla base di stati di avanzamento comunicati dall'Ente attuatore evidenziando l'utilizzo di almeno l'40 per cento del trasferimento precedente.¹⁰

2. bis. Alle unità organizzative della Regione preposte alla erogazione delle anticipazioni a fronte di stati di avanzamento è fatto obbligo di provvedere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta avanzata dall'Ente attuatore: Le eventuali responsabilità derivanti dal mancato rispetto dei termini indicato sono a carico del dirigente responsabile dell'unità organizzativa preposta.¹¹

3. Le risorse finanziarie, comunque già materialmente a disposizione degli Enti attuatori di interventi finanziati o cofinanziati dalla Regione, possono essere momentaneamente utilizzate, a titolo di anticipazione di cassa, destinandole con priorità agli interventi il cui stato di avanzamento comporta il pagamento di lavori effettivamente realizzati, salvo il reintegro a seguito dei corrispondenti trasferimenti regionali di cui al precedente comma.

4. Le assegnazioni di contributi di cui al comma 1 sono iscritte nei propri bilanci degli Enti attuatori degli interventi e sono gestite nel rispetto delle direttive impartite dalla Amministrazione regionale e con l'obbligo di rendiconto. Gli Enti locali sono comunque tenuti all'osservanza dell'obbligo di rendiconto di cui all'art. 112 del decreto legislativo 25/2/1995, n. 77.

5. I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli Istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammontare dei mutui.

6. Per le opere realizzate direttamente dalla Regione l'effettuazione delle spese, totale o parziale, può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi degli artt. 62 e 63 della legge regionale 22/5/1978, n. 5 e del relativo regolamento.

Art. 20

1. La Regione, d'intesa con gli enti interessati può delegare la progettazione e l'esecuzione, ovvero la sola esecuzione di lavori la cui gestione diretta rientri nella propria competenza, ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane ed alle provincie fissando tempi e modalità per l'attuazione delle deleghe

2. In tali casi si applica la normativa prevista nei precedenti articoli per i lavori di competenza degli enti suddetti.

Art. 21

¹⁰ Comma così modificato dalla L.R. 17 agosto 2005, n. 13, art. 21, comma 1.

¹¹ Comma aggiunto dalla L.R. 17 agosto 2005, n. 13, art. 21, comma 1.

1. Gli enti destinatari di finanziamenti regionali provvedono alla progettazione, all'appalto, alla direzione, contabilità ed assistenza dei lavori assumendo ogni conseguente responsabilità.

Art. 22

1. In favore delle imprese appaltatrici di opere e lavori pubblici della Regione e degli enti beneficiari di interventi finanziari regionali, si applicano le particolari agevolazioni in materia di concessione di anticipazioni previste da leggi o disposizioni statali in materia.

Art. 23

1. La Regione, avvalendosi dei propri organi tecnici del settore, svolge azione promozionale ed effettua gratuitamente consulenze tecniche ed amministrative nelle materie di cui alla presente legge a favore di tutti gli enti locali; soprintende all'esecuzione delle opere e dei lavori; dispone ogni opportuno accertamento; verifica gli atti relativi alla gestione tecnico-amministrativa degli interventi e nomina i collaudatori.

2. Per fronteggiare straordinarie esigenze di servizio in occasione di calamità naturali od altre eccezionali circostanze, la Giunta regionale, su proposta del l'assessore del ramo, può disporre il temporaneo distacco presso gli uffici centrali e periferici del settore LL.PP. di personale tecnico della Regione in servizio presso gli uffici, aziende ed enti regionali anche con ordinamento autonomo ovvero può richiedere il temporaneo comando presso la Regione di personale tecnico degli enti locali.

3. Sempre per le esigenze di cui sopra, la Giunta regionale, su proposta dello assessore al ramo, può disporre il temporaneo distacco di personale tecnico regionale al fine di costituire, ove occorra, nuclei operativi provvisori.

4. I distacchi e comandi di cui sopra non possono essere disposti o richiesti per un periodo superiore a sei mesi prorogabile di altri sei mesi nei soli casi di assoluta necessità.

Art. 24

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale dei collaudatori ai quali affidare incarichi di collaudo delle opere pubbliche regionali o comunque finanziate dalla Regione. Possono chiedere l'iscrizione nello albo: ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e forestali, geometri e periti di pubblici uffici statali e di enti territoriali sia in attività di servizio che a riposo e liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno 5 anni.

2. Si prescinde dall'iscrizione all'albo per gli ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e forestali, geometri e periti in attività di servizio presso l'amministrazione regionale.

3. In caso di opere di particolare importanza o quando altre speciali circostanze le consigliano, la collaudazione può essere affidata, anche in corso d'opera, ad una commissione di collaudo tecnico-amministrativa.

Art. 25 ¹²

Art. 26

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori nonché le attribuzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.

2. *I relativi atti ove non delegati ad altri enti possono essere adottati dall'assessore regionale delegato per il ramo.*¹³

Art. 27 ¹⁴

Art. 28

1. La misura dei contributi poliennali assentiti dalla Regione ai sensi della legge regionale 29 agosto 1974, n. 11 e di programmi regionali di opere pubbliche comunque approvati può essere adeguata agli aumenti del tasso praticato dalla cassa DD.PP. per l'ammortamento dei mutui agli enti beneficiari dell'intervento regionale.

Art. 29

1. Le somme stanziare in bilancio per la esecuzione di opere pubbliche se non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

¹² Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 30 maggio 1983, n. 18, che ha fissato nuovi limiti d'importo per la sostituzione del certificato di collaudo con un certificato di regolare esecuzione.

¹³ Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 30 maggio 1983, n. 18

¹⁴ articolo soppresso dall'art. 26 della L.R. 30 maggio 1983, n. 18.